



Ministero della transizione ecologica

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE III

- VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e Contabilità Generale dello Stato e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la Contabilità generale dello Stato", approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 istitutiva del MATIM - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed in particolare l'art.1 comma 5, che prevede il compito di curare l'adempimento delle convenzioni internazionali, delle Direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio ambientale;
- VISTA la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington il 3/03/1973 (CITES), ratificata dall'Italia con Legge 875/1975;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
- VISTA la legge 150/1992 e s.m.i., recante "Disposizioni sulla disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/92 e s.m.i., nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica", di cui al D.M. 19/4/1996;
- VISTO l'art.4, comma 11 della legge 8/10/1997 n.334 "Realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura", che prevede l'attivazione di centri di accoglienza di animali pericolosi di cui alla legge 7/2/1992, n.150;
- VISTO l'articolo 63, comma 2, lettera b), punto 2) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazioni;
- VISTO il D.P.C.M. 19/6/2019 n. 97, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione", come modificato dal D.P.C.M. 6/11/2019 n. 138;
- VISTO il decreto ministeriale del 24/12/2019 n. 363 recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", come modificato dal D.M. n. 54 del 6 marzo 2020, regolarmente registrato dalla Corte dei Conti in data 9 aprile 2020, al n. 1381;
- VISTO il decreto direttoriale del 13 ottobre 2020, prot. n. 81304, registrato dalla Corte dei conti il 9 novembre 2020 al n. 3459, con il quale è stato conferito al Dott. Maurizio Battagazzore l'incarico dirigenziale di livello non generale di direttore della divisione III "Biodiversità, flora e fauna, CITES" della Direzione generale per il patrimonio naturalistico - PNA;
- VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";
- VISTO il decreto 30 dicembre 2020 "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023";

VISTO il D.M. n. 37 del 25/1/2021 con cui è emanata la Direttiva generale recante indirizzi sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2021, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 11/03/2021 al n. 782;

VISTO il D.D. n.2 del 12/2/2021, con il quale il Capo di Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DIPENT) del MATTM ha disposto la delega della gestione delle risorse finanziarie, in termini di residui, competenza e cassa, ascritte ai rispettivi titolari dei centri di costo riconosciuti, registrata dall'UCB c/o Mite in data 16/02/2021 al n.24, integrato successivamente con D.D. n.3 del 2/3/2021;

VISTO il Decreto Legge n. 22 del 1 marzo 2021, "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", che all'art.2 dispone la ridenominazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTO il D.D. n. 31046 24/3/2021, con cui il Direttore Generale della Direzione PNA assegna alle Divisioni, gli obiettivi operativi annuali definiti per l'anno 2021, nonché le risorse finanziarie dei capitoli di bilancio, necessarie al loro raggiungimento, registrata dall'Ufficio di Bilancio c/o MiTE con il n. 2159 in data 24/3/2021;

CONSIDERATO che nell'ambito degli adempimenti della suddetta normativa, la Direzione Generale per il Patrimonio naturalistico provvede ad autorizzare strutture idonee ad accogliere e detenere le specie di animali pericolosi e affidati ai sensi della legge 150/92;

CONSIDERATO necessario nell'immediato, assicurare la tutela del benessere degli animali pericolosi e confiscati affidati da parte degli organi competenti;

CONSIDERATO che per garantire il benessere degli animali pericolosi e confiscati, sono necessarie strutture idonee ad accogliere e detenere le specie di animali pericolosi, confiscati ed in corso di confisca, che garantiscano uno specifico supporto tecnico scientifico e logistico e che fornisca il più ampio coinvolgimento e coordinamento delle conoscenze ed esperienze specialistiche in materia veterinaria e di tutela del benessere degli animali;

CONSIDERATO che per garantire il benessere degli animali pericolosi e confiscati è necessario l'allestimento di idonee aree di custodia, che non possono essere alterate senza che siano compromessi il benessere e lo stato di salute, mettendone a rischio la sopravvivenza, che il Ministero è tenuto a garantire in ragione delle richiamate convenzioni internazionali;

CONSIDERATO che il Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica – Monte Adone è uno dei centri di accoglienza attivati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge n. 344/1997, per la cura ed il mantenimento di animali di specie pericolose e confiscate ai sensi della legge n. 150/92;

CONSIDERATO che Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica – Monte Adone svolge un'attività ad alta specializzazione professionale per l'adeguato mantenimento e cura degli esemplari affidati;

CONSIDERATO che allo stato attuale non sono rinvenibili ulteriori strutture in grado di ospitare gli animali presenti presso il Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica – Monte Adone;

RITENUTO pertanto necessario provvedere, senza soluzione di continuità, al mantenimento e cura degli esemplari affidati ed in fase di affidamento al Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica – Monte Adone Onlus;

CONSIDERATO altresì che il predetto servizio, non divisibile in lotti, non è presente sul MEPA;

CONSIDERATA la disponibilità sul conferente capitolo di spesa 7216 PG 03 dello Stato di previsione del MiTE per gli esercizi 2021-2022;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 32 del succitato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, occorre adottare la determina a contrarre, oggetto di pubblicazione, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DETERMINA

- 1) le premesse e i documenti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) l'affidamento ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), punto 2) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii., al Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e

Selvatica – Monte Adone Onlus C.F. 01608451207 del servizio di “Gestione in cattività di esemplari in affidamento di cui alla Legge 7 febbraio 1992 n. 150” affidati ed in fase di affidamento;

- 3) la durata del servizio in massimo n.365 giorni naturali consecutivi a far data dal 5/6/2021;
- 8) il corrispettivo massimo del servizio è pari a 90.000,00€ (novantamilaeuro/00) f.c. IVA;
- 9) l'acquisizione del CIG presso l'ANAC, il cui contributo non deve essere versato, come indicato all'art.65 del decreto legge 19/5/2020 n. 34 , convertito nella legge 17 luglio 2020 n.77.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate